

Archivio

Alle AZIENDE ULSS DEL VENETO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO

Alle AZIENDE ULSS DEL VENETO
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
SERVIZIO VETERINARIO

LORO SEDI

LORO SEDI

PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA

PER CONOSCENZA E PER QUANTO DI COMPETENZA



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, LA
NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
EX UFFICIO IX

ASSOCIAZIONE INDUSTRIE
DOLCIARIE ITALIANE
Via Rhodesia, 2
00144 Roma

REGIONE DEL VENETO
S.R.S.S.
UNITA' PROGETTO SANITA' ANIMALE E SOSTE ALIMENTARE
PERVENUTA IL
30 MAR 2006
Prot. N. <u>208187</u>

ASSESSORATI REGIONALI ALLA SANITA'
E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
SERVIZI VETERINARI
LORO SEDI

Prot. *ix/13026/P*

29 MAR. 2006

OGGETTO : Linee guida applicative dei Regolamenti CE n. 852-853/2004- Gelati

In riferimento alla nota del 13 marzo 2006 trasmessa allo scrivente Dipartimento da codesta Associazione concernente il regime applicativo dei Regolamenti Igiene per la produzione di gelati, si rappresenta quanto segue.

Le Linee-guida europee relative a "Implementation of certain provisions of Regulation (EC) n. 853/2004 on the hygiene of food of animal origin", inquadrano le imprese alimentari che producono gelati nel campo di applicazione del regolamento CE n. 852/2004; è opportuno, tuttavia, rappresentare che tali Linee-guida perseguono l'obbiettivo di offrire ai singoli Stat. Membri delle indicazioni di massima relativamente all'interpretazione e, pertanto, all'applicazione più opportuna dei Regolamenti igiene e lasciano, tuttavia, invariata la potestà degli stessi Stati membri di applicare o definire, strategie diverse dalle stesse Linee-guida comunitarie che, pertanto non sono da considerarsi come norma vincolante.

Le Linee guida applicative dei Regolamenti CE n. 852 e 853/2004 approvate dalla Conferenza Stato- Regioni il 9 febbraio 2006, sono state elaborate tenendo conto delle indicazioni fornite a livello comunitario, per fornire indicazioni agli operatori delle imprese alimentari ed agli organi di controllo relativamente ad alcuni aspetti per i quali gli stessi Regolamenti rimandano agli

Stati Membri la definizione di provvedimenti nazionali o per i quali non sono state fornite indicazioni, tenendo conto l'analisi del rischio.

Premesso quanto sopra, l'indicazione di prevedere per le Industrie dolciarie di grandi, medie e piccole dimensioni, che producono gelati il regime di riconoscimento ai sensi del regolamento CE n. 853/2004, è scaturito proprio da una lunga riflessione sull'analisi e gestione del rischio in queste imprese che esclude, pertanto, la registrazione ai sensi del Regolamento n. 852/2004.

Successivamente alle osservazioni rivolte a questo Dipartimento dalle Associazioni di settore, il problema è stato riproposto e discusso a livello di Comitato Interregionale sulla Sicurezza alimentare che non si è dimostrato d'accordo nel condividere le indicazioni comunitari.

Ci riserva, comunque, di riesaminare la problematica nel prossimo futuro, rappresentando la stessa anche a livello di Gruppo di lavoro della Commissione europea.

Si rimane a disposizione per qualsiasi ed ulteriore chiarimento

29 MAR 2006

IL CAPO DIPARTIMENTO
[Handwritten signature]